

Statuto
della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GENITORI DI AGAN ETS

ARTICOLO 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

Per iniziativa e volontà dell'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Genitori Autistici Napoli" (AGAN APS) - Codice Fiscale 93050580633 - con atto in data 18 maggio 2022, a rogito Notaio Gianluca Abbate di Rieti, Repertorio n. 5257/4153, è costituita la Fondazione di Partecipazione denominata

"FONDAZIONE GENITORI DI AGAN ETS"

(Ente del terzo Settore)

La Fondazione si ispira ai principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Napoli, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 3

SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, la fondazione intende aprirsi alla collaborazione con altre realtà del Terzo Settore ampliando le attività di interesse generale e al contempo realizzando più agevolmente gli scopi dell'Ente Fondatore "AGAN APS" e precisamente:

a) individuare una struttura nell'ambito della Regione Campania e gestirne l'attività clinica, atta a ospitare per l'intera durata della loro vita soggetti ads (disturbo dello spettro autistico) e, in particolare, dopo il raggiungimento della maggiore età e quindi oltre i limiti temporali dell'obbligo scolastico, momento in cui decade la maggior parte delle tutele per un soggetto ads. Tale missione è particolarmente rilevante, in quanto è prassi diffusa considerare la disabilità autistica trattabile in modo promiscuo con disabilità di altra natura, mentre è necessario configurare uno specifico ambiente e una mirata metodologia di trattamento. Detta struttura

sarà ricercata in un contesto rurale, per sua natura più stabile, più ricco di situazioni e stimoli significativi, sul modello delle "Farm Communities", già realizzato in altre realtà che meglio hanno studiato la specificità dell'autismo. Tale soluzione si rende necessaria per affrontare la problematica comunemente definita del "Dopo di Noi", curando particolarmente il momento del distacco della persona autistica dal nucleo familiare d'origine. La persona autistica, una volta integrata nella comunità così costituita, manterrà il diritto alla residenza e a tutti i servizi erogati ed adeguati ai suoi bisogni, non inferiori a quelli specificati dai LEA della Regione Campania, fino alla fine della sua esistenza.

- b) organizzare attività educative, tra cui attività didattiche e di laboratorio, volte allo sviluppo e alla crescita dei soggetti assistiti;
- c) promuovere servizi assistenziali e di inserimento sociale dei propri assistiti;
- d) stabilire rapporti e convenzioni con Enti Pubblici e privati a supporto dei servizi erogati;
- e) promuovere relazioni con persone, Enti, Associazioni, Organismi nazionali ed internazionali interessati allo studio della sindrome autistica.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

A) dal Fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità

impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

B) dal Fondo di gestione del valore iniziale di Euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero) costituito:

- dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 7, comma 3;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, inclusi i fondi rivenienti dalle raccolte pubbliche occasionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo;

- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure dovrà essere deliberata la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, sempre al fine esclusivo del perseguimento degli scopi statutari, e per finanziare lo svolgimento delle attività di interesse generale, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, anche per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

ARTICOLO 6

VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari, che svolgono l'attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 17, comma 5, del CTS.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il 30 giugno di ogni anno, in caso di motivate necessità) - e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 48 CTS ai fini del deposito nel RUNTS - il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 CTS, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ARTICOLO 8

ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti Promotori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea dei sostenitori;
- il Comitato Scientifico.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI PROMOTORI

L'Assemblea dei Partecipanti Promotori è costituita dall'Ente fondatore e da coloro che rivestono la qualifica di associati dell'Ente Fondatore alla stipula dell'atto costitutivo, e precisamente da:

- * Assuntina Leone, nata a Calvi Risorta l'8 marzo 1968, (Codice fiscale LNE SNT 68C48 B445F),
 - * Salvatore Leone, nato a Santa Maria Capua Vetere (ce) il 5 novembre 1967, (Codice fiscale LNE SVT 67S05 I234P),
 - * Maria Mucciolo, nata a Salerno il 5 giugno 1970, (Codice fiscale MCC MRA 70H45 H703X)
 - * Giovanna D'Agnese, nata a Napoli il 6 gennaio 1974, (Codice fiscale DGN GNN 74A46 F839F),
 - * Luca Carrese, nato a Napoli il 4 dicembre 1973, (Codice Fiscale CRR LCU 73T04 F839B),
 - * Vittorio Catapano, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 4 luglio 1957, (Codice Fiscale CTP VTR 57L04 H931N),
 - * Rossella Campaniello, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 24 marzo 1964, (Codice Fiscale CMP RSL 64C64 H931A),
 - * Raffaella Pirozzi, nata a Giugliano in Campania (NA) il 1° giugno 1962, (Codice fiscale PRZ RFL 62H41 E054L),
 - * Giorgio Marino, nato a Napoli il 22 aprile 1957, (Codice Fiscale MRN GRG 57D22 F839B),
 - * Ubaldo Nele, nato a Napoli il 20 luglio 1955, (Codice fiscale NLE BLD 55L20 F839R),
- nonché dagli eredi degli stessi, a ciò designati.

L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei conti;
- è organo di discussione e condivisione delle strategie operative utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;

- può svolgere una funzione tecnico-consultiva in merito a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti delle singole attività e/o manifestazioni di rilevante importanza;

- delibera in ordine a modifiche statutarie, operazioni straordinarie, scioglimento dell'Ente e devoluzione del relativo patrimonio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché in ordine all'attribuzione del diritto di designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione a un ETS o, in generale, a un Ente senza scopo di lucro, così come indicato al successivo articolo 10.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che ne presiede le riunioni, nonché quando sia richiesto da un terzo dei Partecipanti Promotori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie, e operazioni straordinarie, occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favore dei tre quarti dei componenti.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario.

È consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da due a cinque membri.

La maggioranza dei consiglieri è nominata dall'Assemblea dei Partecipanti Promotori, anche al proprio interno, eccezion fatta per i primi componenti che vengono designati dall'Ente fondatore in sede di costituzione della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 26, quinto comma, del D. Lgs 117/2017, la nomina di un componente del CDA può essere riservata - previa delibera dell'Assemblea di Partecipazione - all'ETS "COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO", con sede in Napoli (Codice Fiscale 07571900633).

In caso di mancata designazione da parte dell'Ente senza scopo di lucro sopra indicato, la totalità dei componenti del Consiglio verrà nominata dall'Assemblea di Partecipazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione, salvo revoca per giusta causa da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili e resta fermo il divieto di cui al combinato disposto degli articoli 26, comma 8, del CTS e dell'articolo 2382 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, se redatto;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori prescritti dalla legge;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- assume e licenzia il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa vigente;
- provvede a predisporre il programma annuale delle attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;
- promuove e realizza le iniziative, le manifestazioni culturali della Fondazione;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- propone eventuali modifiche statutarie sottoponendole all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione;
- conferisce incarichi professionali;

- nomina il Vice Presidente della Fondazione;
- propone in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del relativo patrimonio che dovranno essere deliberate dall'Assemblea di Partecipazione;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.

La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri entro i 3 (tre) giorni solari antecedenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione, tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea di Partecipazione, ad eccezione del Presidente nominato in sede di atto costitutivo; il Presidente resta in carica per tre esercizi e comunque fino alla sostituzione e può essere confermato, salvo revoca per giusta causa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea di Partecipazione e dura in carica tre esercizi finanziari, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. E' composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile.

Nel caso di Organo Collegiale, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto L'Assemblea di Partecipazione in sede di elezione.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la

relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice.

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la nomina - da parte dell'Assemblea di Partecipazione - di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni statutarie previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

L'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai soggetti giuridici che condividono le finalità statutarie della Fondazione e intendono prestare la propria attività per il perseguimento delle stesse, in sinergia con la Fondazione stessa. La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione che delibera in ordine all'ammissione dei richiedenti.

Le modalità di svolgimento delle attività dei Sostenitori, i requisiti per l'assunzione della relativa qualifica di "Sostenitore", nonché le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono determinati con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Comitato Scientifico composto da due a sette membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito sanitario e/o nei settori di attività della Fondazione, determinandone la durata e le funzioni.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione e può svolgersi anche in telecomunicazione.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, può costituire gruppi di lavoro per specifiche materie e attribuire la competenza su singoli argomenti a propri membri.

Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, su singole ricerche e/o studi nonché su programmi scientifici.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto il Presidente o il Vice Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

ARTICOLO 15

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi, *in primis* per il Presidente, fermo restando che la corresponsione di compensi a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi o analoghi settori o condizioni.

ARTICOLO 16

LIBRI DELL'ENTE

La Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione e dell'Assemblea dei Sostenitori;

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione.

I componenti degli organi sociali hanno il diritto di esaminare i libri sociali, in ossequio ai principi di trasparenza e democraticità, presentando richiesta scritta, anche tramite e-mail al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

SCIoglimento o ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento degli scopi statuari e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirli;
- b) impossibilità di funzionamento dell'ente;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento/estinzione dell'ente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea di Partecipazione, in sessione straordinaria, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea di Partecipazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.